

D.D.G. n.

del

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 29 unità di personale a tempo pieno e determinato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Regione Calabria

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARE

VISTO lo Statuto della Regione Calabria;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 407 del 25 agosto 2021 concernente: "*Adozione definitiva piano regionale straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, ai sensi del decreto mlps n. 74 del 28/06/2019 e successive modifiche di cui ai decreti n. 59 del 22/05/2020 e n. 31/0000123 del 04/09/2020*";

VISTO il DPGR n. 179 del 5n novembre 2021 concernente "*Rideterminazione dotazione organica. Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2021 – 2023 – Piano assunzionale 2021*" e successiva modifica giusta deliberazione di Giunta regionale n. 518 del 26 novembre 2021;

VISTO il Decreto MLPS n. 74 del 28/06/10 e s.m.i.;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 3901/2014;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 n. 4 recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'art. 3, comma 4-bis;

VISTO Il Decreto Ministeriale del 12 novembre 2021 recante le modalità attuative per assicurare alle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilità di alcune misure per evitare penalizzazioni nei concorsi pubblici;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l’altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di strumentazione informatica e con l’eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;

CONSIDERATO in particolare che l’articolo 249 del citato decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”, in particolare l' art. 18, convertito con Legge 21 maggio 2021 n. 69;

VISTO il Decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44 “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”, in particolare il Capo III “*Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, pubblicata nella GU Serie Generale n. 128 del 31 maggio 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il

“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTE le *“Linee guida sulle procedure concorsuali”* emanate dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con direttiva n. 3 del 24.04.2018;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente *“Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il *“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;*

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante *“Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni”;*

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”* e, in particolare, l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante *“Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”;*

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;*

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l’articolo 24 e l’articolo 62 che sostituisce il comma 1 dell’articolo 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, *“Codice dell’ordinamento militare”*, e in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*” e “*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia*”;

di occupazione e di condizioni di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’articolo 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il “*Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTA la normativa vigente in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, che ha introdotto le prime misure di rafforzamento dei Centri per l’Impiego in previsione dell’introduzione dell’istituto del “reddito di cittadinanza” prevedendo le risorse finanziarie da assegnare alle Regioni per le relative assunzioni presso detti Centri per l’Impiego;

VISTO in particolare l’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui comma 258 prevede,

limitatamente alle procedure concorsuali di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, la deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 con cui è stato istituito il “reddito di cittadinanza” e sono state stanziati ulteriori risorse finanziarie destinate al rafforzamento dei Centri per l'Impiego;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Inclusione” - **CCI n. 2014IT05SFOP001** approvato con Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 e modificato con Decisione C(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, la cui AdG, ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata nella Divisione II (ora Divisione III) della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, già Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il Decreto Legge del 19 giugno 2015 n.78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n.125, nel quale all'art.15, comma 1, si prevede che “allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome, definiscono con accordo in Conferenza unificata, un Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato dei fondi nazionali e regionali nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con Fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.”

VISTO l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, in linea con il dettato normativo dell'art. 15 del suddetto Decreto - Legge n. 78, è stato adottato il “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”, rep. Atti n. 185 del 21 dicembre 2017;...

VISTO il “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”, nell'ambito della strategia finalizzata a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego, prevede l'immissione di 600 unità di personale aggiuntivo e che definisce a tal fine una dotazione complessiva di Euro 69.432.120,00, indicandone la distribuzione a livello territoriale per singola Regione;

VISTO la DGR n. 499 del 25/10/2019 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” –n. CCI n. 2014IT05SFOP001 –

VISTO la convenzione sottoscritta dalla Regione Calabria col Ministero del lavoro e delle

Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale nella quale la Direzione Generale Dipartimento del Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, attuale, Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico , Attività Produttive e Turismo è stata individuata quale Organismo Intermedio per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni dell’Autorità di Gestione specificati all’art. 4 della medesima convenzione;

VISTO il decreto m_lps.41.REGISTRO DECRETI .R. 0000468.02-12.2019 del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la programmazione Sociale- Divisione III con cui è stato impegnato a favore della Regione Calabria l’importo complessivo di € 3.308.494,89, a valere sull’Asse 2 “Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema – Regioni meno sviluppate/in transizione” del PON Inclusione, OT 9, categoria di spesa 109, sull’apposita contabilità speciale aperta presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con il n. 5950 denominata MILPS – ICL-FOND-UE – FDR – L – 183-87.

VISTO in attuazione del “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017, con riferimento all’inserimento di 600 operatori qualificati in materia di sostegno inclusione attiva, è stato previsto per la Regione Calabria il reclutamento di n. 29 operatori, assegnandole un importo pari a € 3.308.494,89, calcolato applicando il costo standard per la relativa qualifica, secondo il criterio dell’UCS di cui all’art. 9 della suddetta Convenzione, al numero degli operatori attribuiti come da allegato 2 al Piano - a valere sulla Programmazione FSE 2014/2020 del PON Inclusione Assi 1 e 2 “Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema – Regioni più sviluppate, Regioni meno sviluppate e in transizione” e in particolare della azione 9.1.1 – “Supporto alla sperimentazione di una misura nazionale di inclusione attiva che prevede l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai destinatari”;

VISTO le disposizioni contenute nell’art. 4, c. 2, lett. g) della Convenzione sopra menzionata, è stato predisposto il Piano di attuazione regionale per la realizzazione dell’intervento di rafforzamento dei servizi per l’impiego, ed è stato inviato a mezzo pec in data 15/04/2021 alla Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la programmazione Sociale- Divisione III del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di Gestione del PON;

VISTO la nota prot. m_lps.41.REGISTRO UFFICIALE.U.0003413.16-04-2021, la Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la programmazione Sociale- Divisione III del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di Gestione del PON INCLUSIONE, ha

comunicato l'esito positivo della verifica di conformità del PON Inclusione CALABRIA Piano di Attuazione per la realizzazione dell'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego presentato dalla Regione Calabria.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 avente oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

CONSIDERATO che la presente procedura selettiva è sorretta dal PON INCLUSIONE Asse 2 Azione 9.1.1 – "Supporto alla sperimentazione di una misura nazionale di inclusione attiva che prevede l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai destinatari" che, in attuazione del "Piano di Rafforzamento dei Servizi e delle Misure di Politica Attiva del Lavoro", riserva alla Regione Calabria risorse pari a € 3.308.494,89, per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n.29 unità per il rafforzamento dei CPI della Regione Calabria.

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per i concorsi e per il reclutamento prot. n. DFP-0025239-P-15/04/2021 recante "*Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici*";

RITENUTO di dover approvare il seguente bando di concorso per titoli ed esami ai fini della copertura dei posti finalizzati al rafforzamento dei centri per l'impiego previsto dai richiamati atti di pianificazione:

DECRETA

Articolo 1 – posti messi a concorso e riserve

1.È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 29 unità di personale a tempo pieno e determinato di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale "Specialista in servizi per il lavoro" per il potenziamento dei Centri per l'impiego della Regione Calabria (Rafforzamento Centri per l'Impiego – Categoria D-Funzionari - Posti a bando ex Delibera 407/2021):

La descrizione del profilo professionale è contenuta nell'allegato 1 al presente bando

La durata del contratto a tempo determinato è di 12 mesi con possibilità di rinnovo.

2. Il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto in ragione dei posti che potranno essere coperti all'esito delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avviate alla data di pubblicazione del presente bando. L'eventuale riduzione del numero dei posti messi a concorso, sarà comunicata ai candidati mediante pubblicazione di apposito comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, sul sito istituzionale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane sul sito <http://riqualificazione.formez.it/>.

3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.

4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 10, nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti messi a concorso. La predetta percentuale è prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria, di cui al precedente comma 3, in applicazione della normativa vigente.

5. Resta fermo che il reclutamento del personale destinato al potenziamento dei Centri per l'impiego di cui al precedente comma 1, dovrà comunque rientrare nell'ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dal decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 giugno 2019 a seguito di intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 131/2003, intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L'assunzione è subordinata, quindi, all'erogazione effettiva delle risorse finanziarie. Pertanto, nell'ipotesi in cui non vengano effettivamente trasferite le risorse finanziarie necessarie alla Regione Calabria entro la conclusione della procedura concorsuale, il concorso sarà conseguentemente revocato, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Articolo 2 - Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in servizio:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea purché in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana. Possono presentare domanda, ai sensi dell'art. 38, comma 1 e 3 bis, del D. lgs. n. 165/2001, anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) avere un'età non inferiore a diciotto anni;

c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di laurea magistrale/specialistica in scienze dell'economia, giurisprudenza, sociologia, psicologia, scienze della formazione, mediazione culturale o diploma di laurea del "vecchio ordinamento" in economia, giurisprudenza, pedagogia, sociologia, psicologia, mediazione culturale o altro diploma di laurea equiparato per legge ad uno dei suddetti titoli o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni;

ovvero

- laurea triennale nelle stesse classi di cui sopra con almeno 2 anni di esperienza lavorativa (24 mesi anche non consecutivi) nel periodo 2014-2016, in qualità sia di consulente esterno sia di dipendente, in organizzazioni pubbliche e private in cui si svolgono attività di orientamento e/o accompagnamento al lavoro, di ricerca nell'ambito dell'orientamento al lavoro e dello sviluppo di carriera, di formazione e selezione del personale.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell'Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it;

d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell'assunzione all'impiego;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali/regionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;

i) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

2. Tutti i candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva da parte dell'Amministrazione, di effettuare ai sensi della vigente normativa, in qualunque momento, i controlli sulle dichiarazioni contenute nelle domande. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai successivi controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Articolo 3 - Procedura concorsuale

1. Il concorso è espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:

a) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, secondo la disciplina dell'art. 6, finalizzata, all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati, pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alla prova scritta i candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile per l'ammissione. Ai fini della votazione complessiva il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta di cui all'art. 7;

b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7 del presente bando, riservata a un numero massimo di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso oltre eventuali ex aequo, come risultante all'esito della fase a) ovvero una eventuale prova sostitutiva per il candidato che attesti una grave e documentata disgrafia e disortografia;

c) nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta, si procederà altresì

alla valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale, secondo la disciplina dell'articolo 8 del presente bando; il relativo punteggio, unitamente a quello attribuito in applicazione della precedente lettera a), concorre alla formazione della votazione complessiva.

2. La valutazione dei titoli di cui alla precedente lettere a) avverrà mediante il ricorso a piattaforme digitali. La prova selettiva scritta si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. La valutazione dei titoli di cui alla lettera c) è effettuata, anche mediante ricorso a piattaforme digitali, dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli e le esperienze professionali non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale non sono presi in considerazione.

3. La commissione esaminatrice, redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli di studio e dei titoli di servizio e delle esperienze professionali di cui alle lettere a) e c).

4. I primi classificati nell'ambito delle graduatorie finali di merito in numero pari ai posti disponibili, e articolate, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art.1 del presente bando, sono nominati vincitori ed assegnati alle sedi di lavoro per l'assunzione a tempo pieno e determinato, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente bando.

Articolo 4

Pubblicazione del bando, presentazione della domanda e comunicazioni ai candidati. Termini e modalità

1. Il presente bando viene pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. É altresì disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it>, sul sistema «Step-One 2019» ed altresì in formato integrale sul sito Web istituzionale dell'Amministrazione regionale Calabria - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane nella sezione Concorsi e Selezioni alla URL: <https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento3/subsite/concorsieselezioni/index.cfm>.

Sarà altresì pubblicato dal Dipartimento Lavoro e Welfare – sezione Concorsi e Selezioni alla URL:

<https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento7/subsite/concorsieselezioni/index.cfm>.

2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo «<https://ripam.cloud>», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” come al precedente comma 1.

Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 di detto termine.

3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette, improrogabilmente, più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

4. Per la partecipazione al concorso di cui all'art. 1, il candidato dovrà versare una quota di partecipazione pari a €. 10,00 (dieci/00 euro) per le spese di segreteria e amministrative sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23:00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo. La quota di partecipazione non è rimborsabile.

5. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati dovranno riportare:

- a. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
- b. il codice fiscale;
- c. la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;

- d. il godimento dei diritti civili e politici;
- e. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- f. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali/regionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
- g. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
- h. di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- i. il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando con esplicita indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
- j. di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità indicate nell'art. 2 del bando;
- k. il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione ai sensi dei successivi articoli 6 e 8;
- l. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art.9 del presente bando;
- m. l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando;
- n. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985;
- o. di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso nonché di aver letto e compreso l'informativa privacy riportata dal bando;
- p. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della sopracitata informativa privacy - art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 - e all'utilizzo da parte dell'Amministrazione e dell'affidatario del servizio del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva.

Ciascuna domanda inoltrata per la partecipazione alla selezione per ciascun profilo professionale deve contenere la dichiarazione dell'avvenuto versamento del contributo di partecipazione di Euro 10,00, effettuato secondo le modalità indicate nel form di compilazione della domanda di partecipazione.

6. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del presente bando. Nella domanda di partecipazione devono essere espressamente dichiarati anche eventuali titoli da sottoporre a valutazione e i titoli preferenziali o di precedenza. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non saranno valutati.

7. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il candidato deve essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

8. I candidati diversamente abili o con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», la possibilità di alcune misure per evitare penalizzazioni nei concorsi pubblici indicando la richiesta di ausili, misura dispensativa, strumento compensativo e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap o la condizione di soggetto affetto da DSA, determina in funzione delle procedure selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap o della condizione di soggetto affetto da DSA, deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre dieci giorni dal termine ultimo per la presentazione della candidatura, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA e l'Amministrazione regionale al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono

essere documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.

10. L'Amministrazione, anche per il tramite di Fornez PA può riservarsi di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato per almeno il 5% dei posti di cui al presente bando di concorso, mediante il sistema «Step-One 2019». Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato è escluso dalla selezione ai sensi dell'art. 2 del presente bando, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

12. La Regione Calabria, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (di seguito, l'Amministrazione) e l'affidatario del servizio non sono responsabili in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

13. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.

14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati dovranno utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita la presa in carico delle richieste di assistenza inviate nei tre giorni antecedenti il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo

svolgimento delle stesse.

Articolo 5 - Commissioni esaminatrici e sottocommissioni

1. Con successivo provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Calabria - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane nella sezione “Concorsi e Selezioni” e Dipartimento Lavoro e Welfare nella sezione “Concorsi e Selezioni” verrà nominata la Commissione esaminatrice ai sensi della vigente normativa, competente per l’espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche e informatiche.

2. Inoltre l’Amministrazione, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice, a partire dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta.

3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Articolo 6 - Valutazione dei titoli per l’ammissione alla prova scritta

1. Ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali, le Commissioni, anche mediante il ricorso a piattaforme, procederanno alla valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, sulla base di quelli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso.

2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando e al momento dell’assunzione in servizio.

3. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.

4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria per l’ammissione alle successive fasi concorsuali non potranno superare il valore massimo complessivo **di punti 6 (sei)** secondo i seguenti criteri:

a1) punteggi attribuiti al voto di laurea:

voto di laurea relativo al titolo di studio che, nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea a ciclo unico), produce per il candidato il miglior risultato avuto riguardo al voto secondo i seguenti criteri; resta fermo che, qualora il candidato sia in possesso della laurea specialistica o magistrale oltre alla laurea, sarà attribuito il miglior punteggio conseguibile in base al voto dei titoli di studio.

- da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,20
- da 76/110 a 84/110 o equivalente punti 0,40
- da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,60
- da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,80
- da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 1,00
- da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 1,30
- da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 1,60
- da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 2,00
- 110/110 e Lode o equivalente punti 2,50

a2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello previsto come requisito per l'ammissione:

Punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello minimo previsto come requisito per l'accesso:

➤ 0,50 punti per la laurea specialistica e magistrale che sia il proseguimento della laurea indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico o per il diploma di laurea;

➤ 0,25 punti per ogni laurea (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea a ciclo unico) ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione delle lauree propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale di cui al punto precedente.

Formazione post laurea:

- 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
- 0,50 punto per ogni master universitario di secondo livello;
- 0,75 punto per ogni diploma di specializzazione;

- | - 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
- | - 0,50 punti per ogni abilitazione all'esercizio della professione.

5. Formez PA trasmetterà alle commissioni esaminatrici gli elenchi dei candidati in ordine decrescente di punteggio, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

6. Sul sistema «Step-One 2019» saranno pubblicati gli elenchi dei candidati stilati dalle commissioni esaminatrici, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione alla prova scritta. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 7 Prova scritta

1. Gli elenchi degli ammessi alla prova scritta, con il diario recante l'indicazione in merito allo svolgimento e le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, stabilite sulla base della normativa vigente al momento dell'espletamento delle prove, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale nella sezione *Concorsi e Selezione* del Dipartimento Organizzazione Risorse Umane e Dipartimento Lavoro e Welfare e sul sistema «Step-One 2019». L'avviso di convocazione per la prova scritta è pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica.

2. La prova scritta consiste nella risoluzione di quaranta quesiti con risposta a scelta multipla volti a verificare la conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche e delle seguenti materie:

1. Quadro costituzionale delle competenze in materia di lavoro, formazione e istruzione;
2. Normativa sul collocamento mirato: Legge n. 68/1999;
3. Reddito di cittadinanza Decreto-legge 4/2019 e legge di conversione;
4. L'organizzazione e le funzioni dei servizi per il lavoro pubblici e i livelli essenziali delle prestazioni;
5. Il funzionamento dell'Apprendistato;
6. Il funzionamento dei tirocini (extracurricolari e di inclusione sociale);
7. L'assegno di ricollocazione;
8. Il Programma Garanzia Giovani: obiettivi e principi di funzionamento;
9. Elementi di legislazione in materia di servizi al lavoro, D.Lgs.150/2015 e D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019, con particolare riferimento alle funzioni del sistema informativo unitario.

10. Gestione dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento ai servizi ai cittadini ed alle imprese, come individuati dal D.lgs 14 settembre 2015 n.150 e dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 dell'11.01.2018;
11. Normativa in materia di trattamento dei dati personali, anticorruzione e trasparenza;
12. Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del pubblico impiego e al C.C.N.L. Funzioni Locali;
13. Diritto del lavoro, con particolare riferimento alle norme che regolano i servizi per l'impiego, l'accesso al mercato del lavoro, le politiche attive del lavoro e la disciplina degli ammortizzatori sociali.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;

risposta errata: -0,20 punti.

3. Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti. La prova si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi).

4. La prova avrà durata di 60 minuti e si svolgerà, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

5. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

6. I candidati inseriti negli elenchi di cui al comma 1 devono presentarsi puntualmente nel giorno e all'ora stabilita con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda.

7. L'ammissione alla prova scritta viene effettuata con espressa riserva di verificare le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione al concorso in qualsiasi momento successivo allo svolgimento di detta prova.

8. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, stabilite sulla base della normativa vigente al momento dell'espletamento delle prove, comporta l'esclusione dal concorso.

9. La correzione degli elaborati in presenza delle commissioni avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni

degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali.

10. Durante la prova i candidati non possono introdurre carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari, calcolatrici, altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra di loro o con altri. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

11. Per i candidati con DSA è previsto l'utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. Agli stessi candidati è riconosciuta la possibilità di fruire di strumenti dispensativi e di svolgere la prova in modalità sostitutiva .

Articolo 8 – Valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale- Punteggio titoli

1. Il punteggio ottenuto sulla base **dei titoli dichiarati ai sensi dell'art. 6** concorre, unitamente al punteggio realizzato nella prova scritta, alla formazione della graduatoria definitiva, congiuntamente al punteggio attribuito ai **titoli di servizio e di esperienza professionale, che** saranno valutati dalla Commissione esaminatrice, anche con l'ausilio di strumenti informatici, solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta.

2. In particolare, ai titoli di servizio e all'esperienza professionale sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di **punti 9 (nove)** secondo le seguenti modalità:

Punti 1,50 per ogni anno di servizio. Per servizio si intende quello maturato in materie di politiche attive e servizi per il lavoro, in forza di qualsiasi tipologia contrattuale da parte dell'Ente Regione e/ o attraverso Enti Strumentali.

3. Per la valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale, si applicano i seguenti principi:

- a) il computo degli anni di esperienza professionale è dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12;
- b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- c) in caso di contemporaneità, i periodi di lavoro in sovrapposizione si contano una sola volta;
- d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine saranno valutati, in

carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.

4. Le commissioni esaminatrici stilano, anche per il tramite di piattaforme informatiche, la graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e nella valutazione dei titoli di studio, di cui all'art. 6, e di servizio e di esperienza professionale di cui al presente articolo.

5. Nella formazione della graduatoria la Commissione deve tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di categorie riservatarie e preferenze, nonché delle riserve dei posti previste dal presente bando.

Articolo 9 - Preferenze e precedenza

1. A parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:

- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- e) gli orfani di guerra;
- f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- h) i feriti in combattimento;
- i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi e i mutilati civili;
- t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito a fine ferma o rafferma.

2. A parità di merito e di titoli ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

3. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 4, comma 6.

5. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 4, comma 6, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.formez.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lettera r) e comma 3, lettera a) del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.

6. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Articolo 10 - Approvazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso

1. La graduatoria finale di merito è approvata dall'Amministrazione.
2. La graduatoria finale di merito è pubblicata sul sistema «Step-One 2019», sul sito <http://riqualificazione.formez.it> e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale Calabria - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane nella sezione Concorsi e Selezioni alla URL: Organizzazione e Risorse Umane nella sezione Concorsi e Selezioni alla URL: <https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento3/subsite/concorsieselezioni/index.cfm>. Sarà altresì pubblicato dal Dipartimento Lavoro e Welfare – sezione Concorsi e Selezioni alla URL: <https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento7/subsite/concorsieselezioni/index.cfm>
3. L'avviso relativo alla avvenuta approvazione e alla pubblicazione della predetta graduatoria è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, Parte Terza, Sezione Bandi e Avvisi.
4. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale nella sezione *Concorsi e Selezioni* del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e del Dipartimento Lavoro e Welfare e sul sito <http://riqualificazione.formez.it>. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 11 - Assunzione in servizio

1. Ai candidati vincitori sarà data comunicazione dell'esito del concorso.
2. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.
3. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni
4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.
5. Ai sensi dell'articolo 35, comma 5 bis del D. Lgs. 165/2001, i vincitori dopo aver preso servizio, dovranno permanere nella sede di prima assegnazione, per un periodo non inferiore a 5 anni; pertanto in detto periodo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1998 n. 325 in materia di mobilità compensativa, ad eccezione di eventuali trasferimenti d'ufficio in coerenza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 12 - Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del «regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it/>

2. Ai candidati che sostengono la prova scritta é consentito, mediante l'apposita procedura telematica «atti on line» disponibile sul sistema «Step-One 2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.

3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.

4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://riqualificazione.formez.it> secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti Concorso Regione Calabria Centri per l'impiego – Categoria D – 29 T.D.>>. La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti o all'atto della richiesta telematica.

5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente di Formez PA preposto all'area obiettivo RIPAM.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla selezione pubblica verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e vengono raccolti sulla base del consenso espresso dal candidato all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione. Gli stessi dati verranno anche utilizzati per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

2. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Calabria e per essa, il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare. Il responsabile del trattamento è Formez PA, con sede legale e

amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma - nella persona del dirigente dell'area obiettivo Ripam. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima.

3. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

4. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'autorità garante per la protezione dei dati personali.

5. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento.

6. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

7. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e necessario al fine della procedura concorsuale come evidenziato nell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 al trattamento dei dati personali riportata nell'allegato 2.

Art. 14 - Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa regionale e nazionale vigente in materia.

2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale - Catanzaro entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

3. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

4. L'Amministrazione si riserva analogo facoltà, disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.